



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 1096 DI DATA 29 Dicembre 2022

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Chiocchetti Luigi S.r.l. - stabilimento di Moena (TN), strada Marcialonga, 42. Modifica dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LAB

Il Dirigente Settore aut.cont.
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 268 di data 18 settembre 2020, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta Chiocchetti Luigi S.r.l., con sede legale in Moena (TN), strada Marcialonga, 42 (di seguito Ditta) relativa allo stabilimento ivi situato, la quale ha compreso il seguente provvedimento in materia ambientale:

- a) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero di acque reflue industriali, previa trattamento di depurazione di tipo primario comprendente le fasi di decantazione-sedimentazione e disoleazione, rilasciata dal Sindaco del Comune di Moena in data 1 luglio 2020, prot. n. 4965 (ns. prot. n. 384034 del 3 luglio 2020), ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.);

vista l'autorizzazione all'esercizio di attività di messa in riserva con eventuale *pretrattamento – selezione, cernita, disimballaggio, accorpamento, raggruppamento, travaso, imballaggio* – (operazioni di recupero R13 e R12) e deposito preliminare (operazioni di smaltimento D15) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 200 di data 28 aprile 2017, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla ditta F.lli Chiocchetti S.r.l., relativa anch'essa allo stabilimento sito in Moena (TN), strada Marcialonga, 42;

vista la domanda di modifica sostanziale della sopramenzionata AUT n. 268, presentata dalla Ditta in data 25 novembre 2022 (ns. prot. n. 812629), **tesa a ricomprendere nella stessa anche la suddetta autorizzazione in materia di rifiuti n. 200 di data 28 aprile 2017, per la quale, difatti, viene chiesto il subentro;**

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

considerato che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

vista la nota di data 13 dicembre 2022 (ns. prot. n. 856639) con la quale lo scrivente Settore comunica, contestualmente:

- alla Ditta l'avvio del procedimento di modifica dell'AUT;
- all'amministrazione comunale di ritenere *“confermato quanto da essa trasmesso nel corso dell'iter istruttorio che ha portato al rilascio della determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Controlli in data 18 settembre 2020, n. 268, ed in particolare:*
 - l'atto di assenso trasmesso in data 1 luglio 2020, prot. n. 4965 (ns. prot. n. 384034 del 3 luglio 2020), da parte del Sindaco del Comune di Moena;*fatte salve eventuali osservazioni che devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda sull'eventuale sostanzialità della modifica richiesta sull'autorizzazione allo scarico che richieda una revisione dell'atto sopra citato, ovvero per la presenza di ulteriori titoli abilitativi di competenza comunale da ricomprendere nell'AUT.”*;

visto l'atto di assenso alla modifica dell'AUT (subordinatamente a specifiche prescrizioni) di data 21 dicembre 2022, prot. n. 11774 (ns. prot. n. 881225 del 21 dicembre 2022), da parte del Sindaco del Comune di Moena (TN);

rilevato in particolare che nell'atto di assenso sopra citato viene *“accertato che non risultano sussistere, per l'insediamento in oggetto, ulteriori provvedimenti vigenti in materia ambientale di competenza dello scrivente Servizio comunale”* e viene *“preso atto che lo scarico NON supera le soglie quantitative indicate all'art. 15 delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque*

(deliberazione della Giunta Provinciale n° 5460 del 12 giugno 1987), per le quali ricorre l'obbligo del parere preventivo del Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione";

considerato pertanto che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- b) autorizzazione ordinaria in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

dato atto che resta in capo al Comune di Moena, proprietario della rete di pubblica fognatura nella quale sono recapitate le acque reflue industriali della Ditta, la competenza in ordine all'istruttoria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero ed alla verifica della regolarità della relativa posizione autorizzatoria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

esaminati gli atti istruttori e la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e Controlli;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti dello scrivente Settore;

preso atto che, in riferimento alla planimetria relativa allo stoccaggio dei rifiuti trasmessa dalla ditta F.lli Chiocchetti S.r.l. in data 7 aprile 2017 (ns. prot. n. 205647 di data 10 aprile 2017) e che si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (Allegato 4), le attività oggetto della presente determinazione si svolgono in parte all'interno del capannone ed in parte nelle aree all'esterno dello stesso, con l'utilizzo di contenitori di varie forme e dimensioni, ed in particolare nelle seguenti aree:

- “AREA A”: area posizionata sia all'interno che all'esterno del capannone, adibita alle operazioni di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti. In questa area verranno effettuate anche le operazioni di valutazione e controllo delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto. Nella parte esterna si trova anche la pesa, mentre all'interno possono essere effettuate operazioni di recupero R12;
- “AREA B”: area all'interno del capannone destinata allo stoccaggio dei rifiuti liquidi/fangosi pericolosi e non pericolosi da avviare a recupero o a smaltimento. I rifiuti liquidi/fangosi possono essere depositati in appositi contenitori stagni di varie forme e dimensioni in funzione della tipologia e del quantitativo di rifiuto stoccato. I contenitori possono inoltre essere posizionati al massimo su due strati, qualora le caratteristiche del confezionamento lo consentano. I contenitori sono appositamente etichettati al fine di consentire la corretta individuazione del rifiuto stoccato e permettere la tracciabilità del rifiuto presente in magazzino. L'“AREA B” comprende anche l'“AREA B/1” costituita da una vasca impermeabilizzata del volume di 4,2 m³ dedicata a bacino di contenimento fisso realizzata sotto il piano di calpestio e chiusa da una grata metallica. I rifiuti liquidi che superano il volume massimo di stoccaggio e non possono essere depositati nell'“AREA B/1” sono posizionati in appositi bacini di contenimento mobili. Il volume massimo di deposito, ripartito secondo le esigenze nelle diverse tipologie di contenitori di stoccaggio, sarà pari a 60 m³. Quest'area permette il deposito dei rifiuti liquidi a temperatura tale da evitarne il congelamento, vista la presenza di un impianto di riscaldamento a mezzo aerotermo; nell'area possono essere anche effettuate operazioni di recupero R12;
- “AREA C”: area all'interno del capannone destinata allo stoccaggio dei rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, pulverulenti e non pulverulenti, da avviare a recupero o a smaltimento, in appositi contenitori di varie forme e dimensioni in funzione della tipologia e del quantitativo di rifiuto stoccato. I contenitori possono inoltre essere posizionati al massimo su due strati, qualora le caratteristiche del confezionamento lo consentano. I contenitori vengono appositamente etichettati al fine di consentire la corretta individuazione del rifiuto stoccato e permettere la tracciabilità del rifiuto presente in magazzino. Il volume massimo di deposito, ripartito secondo le esigenze nelle diverse tipologie di contenitori di stoccaggio, è pari a 25 m³; nell'area possono essere anche effettuate operazioni di recupero R12;

- “AREA D”: area esterna al capannone adibita allo stoccaggio dei rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, pulverulenti e non pulverulenti, da destinare a recupero o a smaltimento, in contenitori di varie forme e dimensioni e/o in cumuli. I rifiuti vengono protetti dagli agenti meteorici ed eolici da adeguati sistemi di difesa, anche mobili. In tale area possono essere stoccati anche Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), sia pericolosi che non pericolosi. Il volume massimo di deposito è pari a 145 m³; nell’area possono essere anche effettuate operazioni di recupero R12;

visto che l’impianto in parola è stato localizzato nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del T.U.L.P., inizialmente con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3247 del 23 dicembre 2002, in riferimento all’attività di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in regime semplificato, e successivamente con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1428 del 17 giugno 2010 che ha aggiornato la stessa deliberazione n. 3247 in riferimento alle attività di recupero (operazione R13) e di smaltimento (operazione D15), da svolgersi in procedura ordinaria su quasi tutte le tipologie di rifiuti previste dal Catalogo europeo dei rifiuti (codici CER), sia pericolosi che non pericolosi, sia solidi che liquidi, per un quantitativo complessivo di rifiuti gestiti annualmente di 6.265 tonnellate e con una capacità volumetrica istantanea complessiva di 210 m³ (di cui 70 m³ di pericolosi);

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale n. 5 di data 31 gennaio 2012 riferita alla procedura di screening per l’attività di smaltimento D15, la quale stabilisce che il progetto presentato dalla Ditta in data 22 settembre 2011, denominato “*Modifiche all’impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi su p.ed. 1559 C.C. Moena*”, non è da sottoporre al procedimento di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) subordinatamente ad alcune prescrizioni;

atteso che, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, è necessario distinguere l’operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all’interno della medesima attività di gestione dei rifiuti;

atteso che il termine *selezione* individua l’operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee sono ricomprese nell’operazione di recupero R13 o di smaltimento D15, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

ritenuto che i rifiuti generati dall’attività di *selezione* come sopra definita devono essere codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all’interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

atteso che con il termine *cernita* debba intendersi invece l’operazione (operazione di recupero R12) volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e/o classificazione diversi a seconda della loro natura;

ritenuto opportuno distinguere l’attività di *cernita manuale* dall’attività di *cernita meccanica* come segue:

- le frazioni generate dalla *cernita* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;

- le frazioni generate dalla *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

ritenuto opportuno diversificare la definizione di deposito promiscuo di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che in generale con il termine *accorpamento* (o *travaso* nel caso in cui i rifiuti siano allo stato liquido) si intende il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (messa in riserva – operazione di recupero R13; deposito preliminare – operazione di smaltimento D15);

considerato tuttavia che l'attività di *accorpamento* (o *travaso*) descritta dalla Ditta, che prevede anche operazioni di *disimballaggio*, svuotamento di confezioni originarie predisposte dal produttore e formazione di nuove composizioni di carico, può essere più correttamente identificata con l'attività di recupero R12, pur non comportando modifiche del codice CER, dal momento che tale attività prevede la manipolazione dei rifiuti e può generare altre tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi rimossi);

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;

ritenuto doveroso prescrivere che il carico di rifiuti soggetto a *raggruppamento* debba essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;

atteso che le operazioni di *accorpamento* (o *travaso*), di *accorpamento con disimballaggio* e di *raggruppamento* di rifiuti pericolosi possono essere effettuate solamente tra rifiuti pericolosi che abbiano le medesime caratteristiche di pericolosità;

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che l'attività di rimozione degli imballaggi, effettuata sia nell'ambito dell'attività di *accorpamento* (o *travaso*) sia nell'ambito dell'attività di *raggruppamento*, non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);

atteso che tutte le operazioni di *selezione*, *accorpamento/travaso*, *accorpamento con disimballaggio*, *raggruppamento* e *cernita* (di seguito indicate con il termine generico *pretrattamento*) effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

ritenuto doveroso prescrivere che, qualora dalle attività di recupero/smaltimento autorizzate con il presente provvedimento la Ditta diventi “nuovo produttore” di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006, detti rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “deposito temporaneo prima della raccolta” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;

- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

vista la planimetria relativa alla raccolta delle acque reflue presentata dalla ditta F.lli Chiocchetti S.r.l. in data 16 ottobre 2013 (ns. prot. n. 562851) ed allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (Allegato 5);

dato atto che la suddetta planimetria e quella allegata all'istanza di modifica di AUT oggetto del presente provvedimento (ns. prot. n. 812629 del 25 novembre 2022), denominata *“Posizione impianto distribuzione gasolio e area lavaggio mezzi”*, risultano pressoché identiche, salvo per l'assenza, in quest'ultima, della *“nuova vasca stagna”*;

considerato che nelle prescrizioni (lettera q) dell'autorizzazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti n. 200 di data 28 Aprile 2017 si legge *“è prevista la costruzione di una vasca a tenuta stagna (denominata “nuova vasca stagna”) collegata ad una saracinesca che sarà attivata in caso di emergenza; la saracinesca sarà posizionata a monte del disoleatore e della “nuova vasca stagna”, al fine di intercettare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali che si possano verificare sul piazzale. Finché non verrà costruita tale vasca, le attività esercitate dalla Ditta dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno del capannone;* ed inoltre, alla lettera r), *“la “nuova vasca stagna” deve essere dotata di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell'acqua, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza; la vasca all'occorrenza deve essere svuotata ed il contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;”*;

ritenuto pertanto doveroso confermare le suddette prescrizioni anche per il presente provvedimento;

vista la nota trasmessa in data 9 settembre 2014 (ns. prot. n. 475654), nella quale la Ditta ha comunicato che *“il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti stoccati rimarrà sempre inferiore alle 50 ton”*;

ritenuto in ogni caso necessario rinnovare la prescrizione che **la Ditta non deve superare lo stoccaggio istantaneo di 50 Mg di rifiuti pericolosi secondo quanto stabilito al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 che individua le soglie di assoggettabilità degli impianti all'AIA;**

vista la deliberazione di data 23 luglio 1986, n. 206, della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, recante *“Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi”*, la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio di impianti di stoccaggio con eventuale *pretrattamento* di rifiuti pericolosi (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 154,94 per mc di rifiuto stoccato, con un minimo di Euro 516,45;

vista la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante *“disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti”*, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio con eventuale *pretrattamento* di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (operazioni di recupero R13 e R12 e smaltimento D15) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

vista anche per il presente provvedimento la fideiussione bancaria n. 00/083054/008 di data 21 ottobre 2013 (ns. prot. n. 587095, di data 29 ottobre 2013), emessa dalla Cassa Rurale di Fiemme, con sede in Tesero (TN), piazza C. Battisti, 4, per conto della ditta F.lli Chiocchetti S.r.l. a favore della Provincia Autonoma di Trento, per l'ammontare di € 36.668,64, di cui € 25.822,84 per lo stoccaggio ed eventuale *pretrattamento* di rifiuti speciali non pericolosi ed € 10.845,80 per lo

stoccaggio ed eventuale *pretrattamento* di 70 m³ di rifiuti pericolosi, a copertura delle attività oggetto della presente determinazione;

vista l'appendice alla suddetta fideiussione trasmessa in data 28 dicembre 2022 (ns. prot. n. 896015 di data 28 dicembre 2022) in cui si prende atto che a partire dal 1 gennaio 2023 l'autorizzazione ordinaria per l'esercizio dell'attività di recupero/smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso lo stabilimento di Moena (TN) in Strada Marcialonga, n. 42, è volturata in favore della società Chiocchetti Luigi S.r.l. e che costituisce parte integrante della fideiussione a cui si riferisce, precisando che la suddetta fideiussione bancaria prende in carico eventuali danni ambientali accertati o contestati a partire dalla data di efficacia della fideiussione originaria (21 ottobre 2013);

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato e relativa appendice conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013, n. 2056 del 14 dicembre 2020 e n. 2202 del 16 dicembre 2021;

vista a tal fine la propria *“Attestazione della copia conforme analogica di documento informatico”* e della conformità alle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale con la citata deliberazione n. 12723/1998, così come modificata da ultimo con deliberazione n. 2202/2021;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

rilevato che la domanda di modifica dell'AUT riguarda esclusivamente il subentro all'autorizzazione in materia di rifiuti sopra menzionata e pertanto non comporta alcuna modifica sostanziale ai fini delle emissioni acustiche, per cui non è necessario l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, recante le disposizioni per la gestione delle *“Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne – disposizioni attuative dell'art. 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)”*;

ritenuto pertanto di poter procedere alla modifica sostanziale dell'AUT richiesta, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1 (*“Scarichi idrici”*) e 2 (*“Rifiuti”*) alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 3 (*“Raccomandazioni”*) alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.:

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *“Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”*;

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare l'art. 14 ed il Titolo III;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*”, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante “*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*”;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante “*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*”;

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, “*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*”;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*”;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d’aggiornamento;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Chiocchetti Luigi S.r.l., con sede legale in Moena (TN), strada Marcialonga, 42, di cui legale rappresentante è il sig. Chiocchetti Mirco, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento ivi situato, che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
 - b) autorizzazione ordinaria in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- 2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'AUT rilasciata con la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 268 di data 18 settembre 2020;
- 3) di revocare, a far data dal 31 dicembre 2022, l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 200 di data 28 aprile 2017;
- 4) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 (*"Scarichi idrici"*) e 2 (*"Rifiuti"*) alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 5) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 3 (*"Raccomandazioni"*) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 6) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale **ha una validità di 15 anni** decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 8) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e conseguentemente della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 9) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

- 10) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 12) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 13) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 14) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti è coperta dalla fidejussione bancaria n. 00/083054/008 di data 21 ottobre 2013 (ns. prot. n. 587095, di data 29 ottobre 2013) e relativa appendice di data 28 dicembre 2022 (ns. prot. n. 896015 di data 28 dicembre 2022), emessa dalla Cassa Rurale di Fiemme, con sede in Tesero (TN), piazza C. Battisti, 4, per conto della Ditta a favore della Provincia Autonoma di Trento, per l'ammontare di € 36.668,64, di cui € 25.822,84 per lo stoccaggio ed eventuale *pretrattamento* di rifiuti speciali non pericolosi ed € 10.845,80 per lo stoccaggio ed eventuale *pretrattamento* di 70 m³ di rifiuti pericolosi;
- 15) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);
- 16) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Chiocchetti Luigi S.r.l., al comune territorialmente competente ed all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti e, per conoscenza, alla ditta F.lli Chiocchetti S.r.l.;
- 17) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 18) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro l'autorizzazione di competenza provinciale per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti compresa nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Scarichi idrici

Autorizzazione rilasciata con atto di assenso dal Sindaco del comune di Moena, prot. n. 11774 di data 21 dicembre 2022 (ns. prot. n. 881225 del 21 dicembre 2022), allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue industriali, previo trattamento di tipo primario di sedimentazione e disoleatura, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P..

Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Moena (TN);
- b) la portata di acque reflue industriali scaricata in pubblica fognatura di tipo nero deve essere conforme a quanto riportato nella domanda di rilascio di AUT e comunque essere inferiore a **1.000 m³/anno, 10 m³/giorno ed a 1 m³/h**;
- c) lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare in ogni momento i limiti previsti dalla tabella G allegata al T.U.L.P.; la tabella è inoltre integrata con gli altri parametri considerati nella tabella D, i quali si applicano nei valori riportati nella stessa tabella ad esclusione dei parametri 48 51, 52 e 53;
- d) prima dello scarico in pubblica fognatura di tipo nero deve essere presente un punto di ispezione e prelievo accessibile al personale addetto al controllo;
- e) l'impianto di depurazione deve mantenuto in costante efficienza, effettuando le necessarie attività di manutenzione e gestione, anche conformemente alle indicazioni della ditta fornitrice;
- f) deve essere garantito il servizio di pulizia ed asporto dei fanghi/materiali di risulta tramite Ditta autorizzata per il conferimento degli stessi presso centri autorizzati.

ALLEGATO 2

Rifiuti

Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di messa in riserva con eventuale *pretrattamento* – selezione, disimballaggio, cernita, raggruppamento, accorpamento, travaso, imballaggio – (operazioni di recupero R13 e R12) e deposito preliminare con eventuale *pretrattamento* – selezione, accorpamento e travaso (operazioni di smaltimento D15) dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, individuati nella tabella sottostante, **per un totale di 6.265 tonnellate/anno** di rifiuti (di cui 1.535 t/anno destinati a deposito preliminare e 4.730 t/anno destinati a messa in riserva e pretrattamenti), ed una **capacità istantanea massima del deposito di 230 m³ (di cui massimo 70 m³ di rifiuti pericolosi)**, presso la sede operativa sita in Moena (TN), Strada Marcialonga, 42, sulla p.ed. 1559 in C.C. Moena, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 2A: rifiuti gestibili presso l'impianto (ad esclusione dei rifiuti espressamente indicati in tabella e dei rifiuti identificati con un codice CER che termina con 99)

Codice CER per classi	Descrizione rifiuto
01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché da trattamento fisico o chimico di minerali
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione alimenti, ad esclusione dei seguenti codici CER: – 02.01.02 “scarti di tessuti animali” – 02.01.06 “feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito” – 02.02.02 “scarti di tessuti animali”
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile
05	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone, ad esclusione dei rifiuti pericolosi
06	Rifiuti dei processi chimici inorganici
07	Rifiuti dei processi chimici organici
08	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09	Rifiuti dell'industria fotografica
10	Rifiuti prodotti da processi termici
11	Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13	Oli esausti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12, 19), ad esclusione dei seguenti codici CER: – 13.04.01* “olio di sentina della navigazione interna” – 13.04.02* “olio di sentina delle fognature dei moli” – 13.04.03* “altri oli di sentina della navigazione”
14	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
15	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

Codice CER per classi	Descrizione rifiuto
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco, ad esclusione dei seguenti codici CER: – 16.01.04* <i>“veicoli fuori uso”</i> – 16.04.01* <i>“munizioni di scarto”</i> – 16.04.02* <i>“fuochi artificiali di scarto”</i> – 16.04.03* <i>“altri esplosivi di scarto”</i>
17	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
18	Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegati (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti dal trattamento terapeutico), ad esclusione dei seguenti codici CER: – 18.01.02 <i>“parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18.01.03)”</i> – 18.01.03* <i>“rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”</i> – 18.02.02* <i>“rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”</i>
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni, inclusi i rifiuti della raccolta differenziata), ad esclusione dei seguenti codici CER: 1. 20.01.08 <i>“rifiuti biodegradabili di cucine e mense”</i> 2. 20.02.01 <i>“rifiuti biodegradabili”</i> 3. 20.03.02 <i>“rifiuti dei mercati”</i> I rifiuti urbani non pericolosi destinati a smaltimento (operazione D15) devono provenire esclusivamente dal territorio della Provincia di Trento, ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 2B: capacità massima istantanea di stoccaggio per singole aree:

Area di stoccaggio	Stato fisico dei rifiuti	Modalità di stoccaggio	Volume massimo istantaneo rifiuti pericolosi e non pericolosi (m³)	Volume massimo istantaneo rifiuti pericolosi (m³)
AREA B	liquido/fangoso	Contenitori di varie forme e dimensioni	60	70
AREA C	solido	Contenitori di varie forme e dimensioni	25	
AREA D	solido	Contenitori di varie forme e dimensioni cumuli	145	
totale			230	70

Le attività di recupero/smaltimento di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- a) L'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;
- b) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- c) l'organizzazione impiantistica e la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e delle zone dedicate alle attività di *pretrattamento* devono essere gestite in conformità alla Planimetria allegata al presente provvedimento (Allegato 4) e nel rispetto delle procedure di gestione dell'impianto descritte nella relazione tecnica trasmessa in data 2 marzo 2017 (ns. prot. n. 120065), così come integrata in data 7 aprile 2017 (ns. prot. n. 205647 di data 10 aprile 2017);
- d) le zone di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino alle aree di scarico rifiuti) devono essere pavimentate in materiale impermeabile e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi e di adeguato impianto di trattamento per il contenimento degli eventuali sversamenti di sostanze liquide;
- e) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- f) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;
- g) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti deve essere in pavimentazione impermeabile;
- h) la raccolta delle acque reflue deve avvenire secondo quanto indicato nella planimetria allegata al presente provvedimento (Allegato 5); le acque raccolte dai pluviali devono essere inviate alla rete comunale delle acque bianche, mentre le acque del piazzale devono essere scaricate nella rete comunale delle acque nere previa disoleazione. È prevista la costruzione di una vasca a tenuta stagna (denominata "*nuova vasca stagna*") collegata ad una saracinesca che sarà attivata in caso di emergenza; la saracinesca sarà posizionata a monte del disoleatore e della "*nuova vasca stagna*", al fine di intercettare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali che si possano verificare sul piazzale. **Finché non verrà costruita tale vasca, le attività di gestione dei rifiuti esercitate dalla Ditta devono essere effettuate esclusivamente all'interno del capannone;**
- i) la "*nuova vasca stagna*" deve essere dotata di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell'acqua, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza; la vasca all'occorrenza deve essere svuotata ed il contenuto avviato ad idoneo impianto di trattamento;
- j) le operazioni di stoccaggio e *pretrattamento* devono essere condotte nel rispetto delle seguenti precauzioni:
 - protette dagli agenti meteorici ed eolici da adeguati sistemi di difesa;
 - presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- k) i container/contenitori posizionati nelle aree esterne devono essere provvisti di idonea chiusura superiore, anche a mezzo di sistemi mobili, per proteggere i rifiuti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento; la medesima area deve essere servita di canalizzazioni di raccolta delle acque meteoriche secondo quanto riportato nella planimetria;
- l) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari a rischio infettivo, ecc...), **la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno**, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- m) indipendentemente dai codici CER attribuiti ai rifiuti in ingresso e autorizzati col presente determinazione, le attività di messa in riserva (R13), di deposito preliminare (D15) e di pretrattamento (R12) dovranno interessare **esclusivamente rifiuti inorganici oppure di dimostrata non fermentescibilità**;
- n) **l'eventuale stoccaggio all'esterno del capannone di rifiuto ligneo cellulosico triturato non deve superare 60 giorni**;

- o) **la superficie disponibile dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari almeno ad 1 m² per ogni tonnellata di rifiuto; la superficie occupata dallo stoccaggio dei rifiuti pericolosi non deve superare il 50% della superficie totale coperta a disposizione;**
- p) **il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi stoccati presso l'impianto non deve mai superare le 50 tonnellate;**
- q) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto, l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (D15, R13 o R12) e la pericolosità; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- r) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- s) il deposito dei rifiuti in cumuli deve essere effettuato per tipologie omogenee, separate da barriere mobili tipo New Jersey o massi da scogliera, in modo tale che le stesse non si mescolino; i cumuli devono inoltre essere protetti dagli agenti meteorici ed eolici da adeguati sistemi di difesa, anche mobili;
- t) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- u) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- v) è vietato miscelare rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- w) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di più tipologie di rifiuti, deve essere evitata la simultanea presenza di tipologie non omogenee, ovvero devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi;
- x) i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
 - di un bacino di contenimento di capacità pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari al 110% del volume del più grande dei contenitori;
 - di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- y) i bacini di contenimento a presidio dello stoccaggio di rifiuti allo stato liquido devono essere conformi a quanto riportato alla precedente lettera e a quanto riportato nella relazione tecnica trasmessa in data 16 ottobre 2013 (ns. prot. n. 562851) in riferimento all'“AREA B/1”;
- z) la dislocazione dei container/cisterne all'interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all'interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio;
- aa) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- ab) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi;
- ac) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- ad) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;

- ae) l'attività di rimozione degli imballaggi non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- af) al termine delle operazioni di *pretrattamento* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- ag) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi organizzati di raccolta individuali e collettivi di cui al Titolo II, Capo 1, del D.Lgs. 14 marzo 2004, n. 49, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- ah) la gestione dei rifiuti contenenti amianto e/o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- ai) lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire con modalità tali da garantire sin dal loro ricevimento il rispetto delle modalità di confezionamento e imballaggio previste dalla vigente normativa di settore; in particolare i rifiuti sanitari sterilizzati devono giungere allo stoccaggio in appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale deve essere aggiunta la data di sterilizzazione; è vietata qualsiasi operazione di pretrattamento sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- aj) è vietata la sosta nelle aree esterne degli automezzi carichi di rifiuti pericolosi;
- ak) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- al) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni di polveri e le emissioni rumorose;
- am) è vietato effettuare movimentazioni, stoccaggi e lavorazioni che producono emissioni in atmosfera (es. polveri, composti organici, ...) senza aver acquisito preventivamente la relativa autorizzazione prescritta dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;**
- an) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi e dell'area di selezione e cernita, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- ao) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ap) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- aq) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- ar) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli.

Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

- a) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

- c) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161 (rifiuti pericolosi);
- d) qualora una partita di rifiuti in ingresso non risulti conforme alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, la stessa deve essere avviata in idonei impianti autorizzati, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- e) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- f) le operazioni di *accorpamento* e *accorpamento con disimballaggio* (o *travasamento*) possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER; nel caso in cui l'accorpamento riguardi rifiuti pericolosi, essi devono avere anche le medesime caratteristiche di pericolosità;
- g) il *raggruppamento* di rifiuti pericolosi deve avvenire tra rifiuti aventi le medesime caratteristiche di pericolosità;
- h) il carico costituito dal *raggruppamento* di rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola; resta inteso che l'impianto di destinazione al quale viene conferito tale carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico;
- i) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *selezione* e di *accorpamento con disimballaggio* (ad esempio gli imballaggi rimossi o i rifiuti che erroneamente sono stati inseriti dai produttori e che pertanto costituiscono delle impurezze da eliminare) devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- j) i rifiuti generati dalle operazioni di *cernita manuale* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- k) i rifiuti generati dalle operazioni di *cernita meccanica* devono essere, di norma, codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);
- l) qualora dalle attività di recupero autorizzate con il presente provvedimento la Ditta diventi "*nuovo produttore*" di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006, detti rifiuti devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "deposito temporaneo prima della raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- m) i rifiuti di cui alla precedente lettera possono essere depositati insieme con i rifiuti in ingresso della medesima tipologia, purché venga garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti.

Prescrizioni generali nel caso di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

- a) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di smaltimento cui sono destinati;
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161 (rifiuti pericolosi);
- d) qualora una partita di rifiuti in ingresso non risulti conforme alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, la stessa deve essere avviata a smaltimento in idonei impianti autorizzati;
- e) le operazioni di *selezione*, *accorpamento* e *travaso* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- f) le operazioni di *accorpamento* o *travaso* possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER; nel caso in cui l'accorpamento riguardi rifiuti pericolosi, essi devono avere anche le medesime caratteristiche di pericolosità;
- g) i rifiuti prodotti dalle attività di *selezione* autorizzate con il presente provvedimento devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “deposito temporaneo prima della raccolta” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- h) i rifiuti di cui alla precedente lettera possono essere depositati insieme con i rifiuti in ingresso della medesima tipologia, purché venga garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti.

ALLEGATO 3

Raccomandazioni

Scarichi idrici

Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6868 del 8 ottobre 1999 i titolari degli scarichi provenienti da insediamenti industriali e aventi recapito nelle pubbliche fognature sono tenuti a presentare all'Ente gestore **entro il 31 marzo di ogni anno** la denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno solare precedente, secondo le modalità e prescrizioni della deliberazione della Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995 al punto C; in tale denuncia al quantitativo scaricato in fognatura si deve sommare il volume annuo di acque di pioggia su di una superficie di 300 m². Qualora il ritardo del pagamento del canone, relativo alla denuncia presentata, si protragga oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che prevede al rilascio dell'autorizzazione fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

Rifiuti

Si raccomanda che l'impianto deve essere gestito nel rispetto:

- a) delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3247 di data 23 dicembre 2002, così come integrata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1428 di data 17 giugno 2010, riguardante la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
- b) delle prescrizioni stabilite dalla determinazione del Dirigente dell'Ufficio per le Valutazioni ambientali del Servizio Valutazione ambientale n. 5 di data 31 gennaio 2012.

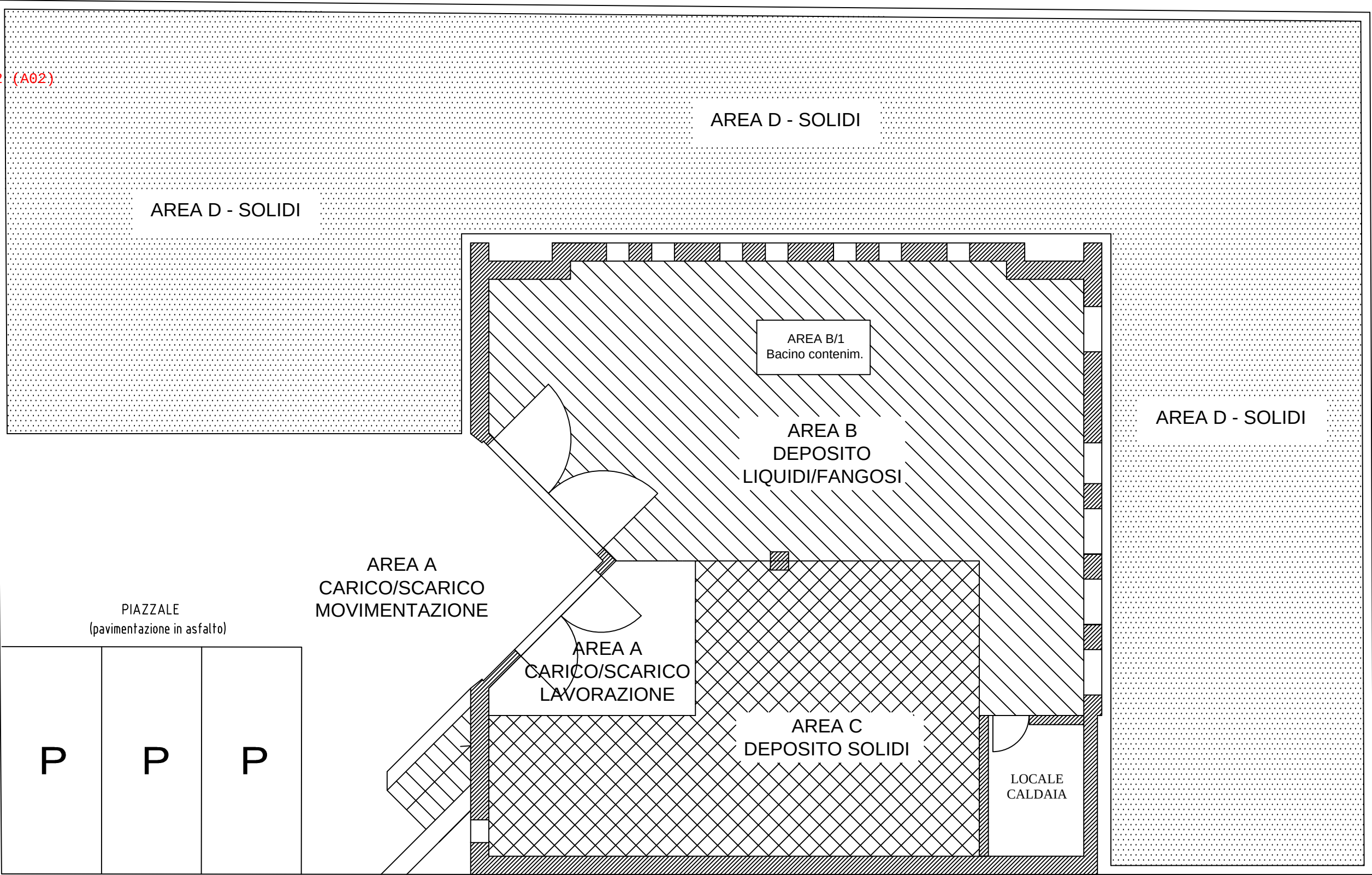
Si raccomanda inoltre l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- c) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- d) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- e) all'iscrizione al Centro di coordinamento RAEE di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (art. 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49).

Si raccomanda infine di valutare le disposizioni del Decreto del Ministero dell'interno 26 luglio 2022 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti", eventualmente adeguando la logistica dell'impianto entro i termini stabiliti dall'articolo 5 "Disposizioni transitorie e finali" dello stesso Decreto, previa presentazione di istanza di modifica della presente AUT.

PAT
/PAT
-10/04/2017
-0205647
- [17.4
- ; 17.4-2011-389
] - Allegato Utente 2 (A02)

STRADA COMUNALE - STRADA MARCIALONGA, 42



LEGENDA
Area A - carico/scarico, movimentazione e lavorazione
Area B - deposito rifiuti liquidi (L) e fangosi (F)
Area C - deposito rifiuti solidi (pulv. SP, non pulv. SNP) - interna
Area D - deposito rifiuti solidi (pulv. SP, non pulv. SNP) - esterna
Modalità di stoccaggio dei rifiuti: - i rifiuti depositati nelle aree B e C verranno stoccati in appositi contenitori opportunamente identificati e separati per tipologia e stato fisico; - i rifiuti depositati nell'area D verranno stoccati in appositi contenitori o in cumuli, opportunamente identificati e separati per tipologia e stato fisico; - le aree indicate nella planimetria (A, B, C e D) sono da intendersi comprensive degli spazi di manovra necessari per la movimentazione dei rifiuti, che possono variare in funzione delle modalità di stoccaggio utilizzate.

DOMANDA DI MODIFICA AUTORIZZAZIONE Impianto trattamento rifiuti F.lli Chiocchetti Srl - Moena			
COMUNE Moena		PROVINCIA Trento	
Disposizione delle aree in cui è suddiviso l'impianto Aree A, B, C, D			
Tavola 1	Dimensione foglio A3	Scala A VISTA	Data 07/04/2017
		F.lli Chiocchetti Srl Strada Marcialonga, 42 - 38035 Moena (TN) www.chiocchetti.com - info@chiocchetti.com Tel. 0462 573410 - Fax 0462 560784	

PLANIMETRIA

scala 1:200



RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE

confine di proprietà

ACQUEDOTTO COMUNALE

TUBAZIONE ACQUE BIANCHE

GRONDAIA
PLUVIALE

MURETTO
IN CLS

MURETTO
IN CLS

pavimentazione
in asfalto

confine di proprietà

P.ED. 1559

P.ED. 1560

FOGNATURA
INTERNA CIVILE

LOCALE
CALDAIA

POZZETTO
SIFONE

CISTERNA
GASOLIO

DISOLEATORE

SARACINESCA

CADITOIA

NUOVA VASCA STAGNA
CAPACITA' 10.000 L

GRONDAIA
PLUVIALE

PESA

TUBAZIONE ACQUE NERE Ø 125 mm.

Ø 125 mm.

NUOVA CADITOIA

RETE COMUNALE ACQUE NERE

strada comunale
(via della Marcialonga)

PAT
/PAT
-16/10/2013
-0562851
- [17.4
- ; 17.4-2011-389
] - Allegato Utente 10 (10)